

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS) DI CASTELSANTANGELO SUL NERA – 2023-2024**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**PREMESSA**

Il presente Capitolato d'Oneri è redatto, ai fini del successivo eventuale affidamento del servizio, sotto l'osservanza delle norme di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Stazione Appaltante è l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito Parco) – Piazza del Forno, 1 – 62039 Visso (MC), url: [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net), e-mail: [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net), PEC: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it).

Viene pertanto allegato all'avviso, al fine di rendere note agli interessati le clausole contrattuali, affinché gli stessi abbiano tutti gli elementi per poter formulare la propria migliore offerta.

**Art. 1. - OGGETTO**

L'affidamento ha per oggetto il servizio di collaborazione alla gestione del Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Castelsantangelo sul Nera e di seguito si.

**Art. 2. – SERVIZI E PRESTAZIONI**

La ditta aggiudicataria garantisce l'erogazione dei seguenti servizi minimi di assistenza e collaborazione alla gestione del CRAS:

- i. assistenza veterinaria mediante osservazione dello stato di salute degli animali ospitati (attualmente 2 caprioli);
- ii. assistenza veterinaria, in accordo con il veterinario del Parco, per eventuali interventi di recupero e stabilizzazione di animali selvatici in difficoltà di piccola-media taglia (taglia massima quella di un capriolo adulto) ritrovati nel territorio del Parco ovvero, previo accordo con il Parco, in altri territori;
- iii. mantenimento animali non più recuperabili (attualmente 2 caprioli);
- iv. interventi di manutenzione ordinaria del verde e delle strutture come meglio descritto nella tabella riportata di seguito.

Il servizio di cui ai punti i) e ii) del presente articolo del capitolato d'oneri è di assistenza medico veterinaria e, quando eseguito in autonomia da parte del medico veterinario individuato dalla ditta secondo i criteri di cui all'art.3, deve essere coordinato con il medico veterinario del Parco, concordando una turnazione per garantire costante disponibilità ed operatività in modo da aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività.

Le prestazioni di cui ai punti iii) e iv) sono assicurate impiegando personale qualificato nella cura e gestione degli animali selvatici in cattività nonché nella manutenzione ordinaria del verde e delle strutture presenti.

La ditta affidataria deve garantire mezzi, attrezzature e farmaci idonei alle attività richieste, fatta salva la possibilità che, in situazioni particolari, specifici mezzi, attrezzature e farmaci vengano messi a disposizione dal Parco.

<b>Attività 1 – Collaborazione veterinaria (per personale di cui all'art. 3)</b>			
	<b>Azioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tempistica ed impegno previsto</b>
<b>i)</b>	<b>Assistenza veterinaria alla gestione</b>	Osservazione e valutazione delle condizioni degli animali ospitati nel CRAS e, secondo necessità, somministrazioni di cure medico veterinarie (eventuali farmaci possono essere forniti dall'Ente).	In coordinamento e turnazione con il medico veterinario dell'Ente (almeno

			200 ore complessive)
ii)	<b>Assistenza veterinaria recupero fauna</b>	Eventuali interventi di recupero e stabilizzazione e prime cure su animali selvatici in difficoltà di piccola-media taglia (taglia massima quella di un capriolo adulto)	In coordinamento e turnazione con il medico veterinario dell'Ente (fino a 10 interventi)
<b>Attività 2 – collaborazione alla gestione CC-CRAS (per personale di cui all'art. 3 o 4)</b>			
	<b>Azioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tempistica ed impegno previsto</b>
iii)	<b>Mantenimento degli animali non più recuperabili</b> (attualmente 2 caprioli)	Mantenimento degli animali selvatici non più recuperabili alla vita in natura e presenti nel CRAS: tale azione comprende tutte le attività necessarie a garantire adeguate condizioni di benessere degli animali, ivi compresi fornitura degli alimenti, pulizia dei luoghi, altre azioni connesse al loro benessere. Di seguito si riporta il <u>fabbisogno alimentare attuale</u> i cui costi rientrano nel corrispettivo dell'eventuale affidamento: - per caprioli circa 40kg/mese (valutato per n. 2 caprioli) di misto pellet e precotto (per cavalli o conigli) oltre a mele e materiale verde (fogliame di nocciolo, orniello, edera, tarassaco ed ogni tipologia di cicoria od ortaggi a foglia, anche di campo)	Giornalmente. LA Ditta deve garantirlo per almeno 270 giorni (circa 520 ore) e comunque in coordinamento con il personale del Parco.
<b>Attività 3 – Manutenzione ordinaria del CRAS (per personale di cui all'art. 4)</b>			
	<b>Azioni</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tempistica ed impegno previsto</b>
iv.a	<b>Controllo e manutenzione strutture</b>	Controllo sullo stato delle strutture, con particolare riferimento a gabbie e recinzioni al fine di prevenire possibili rischi di fuga degli animali ospitati o di danni nei loro confronti. Piccoli interventi di adeguamento o riparazione di eventuali danni a tali strutture. Impregnante da passare sulle strutture in legno costituite da 4 mangiatoie, 2 magazzini-mangiatoie, casetta denominata "biglietteria", e barriera di avvistamento recinto "lupo" su lato interno ed esterno.	Controllo e manutenzione costante durante le ordinarie attività di gestione degli animali. Impregnante almeno 1 volta l'anno (circa 16 ore)
iv.b	<b>Sfalcio prato</b>	Sfalcio dei prati, su circa 15000 mq di superficie, per migliorare la qualità del pascolo e permettere un'agevole movimentazione del personale addetto al mantenimento degli animali	Almeno 2 volte l'anno sfalcio completo entro il mese di giugno e ottobre. Mantenimento costante, all'occorrenza, tale da garantire una agevole movimentazione

			del personale ad- detto al manteni- mento degli animali
<b>iv.c</b>	<b>Interventi ambientali e forestali</b>	Interventi forestali ed ambientali, di manutenzione della vegetazione e del verde presente all'interno dell'area, nonché mantenimento dell'area voliere in basso presso torretta di avvistamento in fondo al pratone	Secondo necessità, con preferenza per il periodo tra agosto e marzo (circa 16 ore)
<b>iv.d</b>	<b>Posizionamento rete ombreggiante</b>	Mantenimento ordinario della schermatura con rete ombreggiante o cannuce per il perimetro del recinto e sub-recinto del lupo per i $\frac{3}{4}$ dei due lati e per l'intera base e di tutta la rete divisoria del sub-recinto (per una misura di circa 230m lineari).	Costante manutenzione ordinaria (circa 16 ore)

### **Art. 3. – SPECIFICHE PER L'ASSISTENZA VETERINARIA**

L'erogazione del servizio e delle prestazioni di assistenza veterinaria del CRAS specificate all'art. 2, devono essere erogate dal veterinario che la ditta indicherà come responsabile il quale deve essere in possesso di specifica e comprovata esperienza nella cura degli animali selvatici con particolare riferimento alle specie omeoterme.

Per comprovata esperienza si intende l'aver praticato direttamente o indirettamente, incaricato da altro operatore economico, per almeno 24 mesi cumulativi, attività di recupero e cura di animali selvatici in difficoltà in Centri di recupero degli animali selvatici.

Il veterinario non può essere sostituito se non in casi eccezionali e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

In tali casi il nuovo veterinario deve avere qualifiche e competenze professionali almeno analoghe a quelle del veterinario sostituito, pena la risoluzione del contratto.

La sostituzione va comunicata al Parco che risponde nei 30 giorni successivi. In caso di parere negativo la ditta deve provvedere a riformulare la candidatura della figura da sostituire e se ciò non dovesse avvenire si intende risolto il contratto.

Il veterinario garantisce la propria partecipazione anche come eventuale relatore a corsi di formazione e agli incontri eventualmente organizzati o indicati dall'Ente Parco.

### **Art. 4. – OPERATORI FAUNISTICI OD OPERAI SPECIALIZZATI**

La gestione del CRAS, con particolare riferimento alle attività n. iii), iv.a), iv.b), iv.c) e iv.d) di cui al precedente art.2, è affidata ad uno o più operatori individuati dalla ditta.

Agli operatori spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva anche il benessere degli animali ospitati.

Gli operatori sono gli stessi indicati dalla ditta. Non è possibile la loro sostituzione se non in casi eccezionali e non prevedibili al momento della stipula del contratto.

Le sostituzioni sono comunicate al Parco che risponde nei 30 giorni successivi. In caso di parere negativo l'Impresa deve provvedere a riformulare la candidatura della figura da sostituire se ciò non dovesse avvenire si intende risolto il contratto.

### **Art. 5. - DURATA**

La durata del presente affidamento è fissata in 12 mesi che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di affidamento del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art.14 del presente capitolato.

### **Art. 6. – OBBLIGHI**

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni

relativa alea tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto dell'eventuale contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La ditta si obbliga altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati.
- a consentire al Parco, per quanto di loro competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco.
- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di loro competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

#### **Art. 7. - OBBLIGO DI ESCLUSIVA**

Il Parco è proprietario di ogni dato, prodotto e immagine fornita e/o realizzata nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto e può utilizzarli direttamente per la realizzazione di pubblicazioni scientifiche o divulgative.

#### **Art. 8. - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni impegnandosi ad avere apposita polizza assicurativa.

Eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2 che mettano a rischio il benessere degli animali o che possano determinare la fuga degli stessi possono comportare una conseguente e ulteriore azione di risarcimento degli eventuali danni prodotti nei confronti della ditta.

#### **Art. 9. - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

La ditta applica nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

#### **Art. 10. – CORRISPETTIVI, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo per le attività di cui all'art. 2, è stabilito in sede di affidamento, per l'intera durata del contratto di gestione ed è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento delle relative azioni. Il suddetto importo viene pagato dal Parco in rate trimestrali, conseguenti alla presentazione di regolare fattura e previa relazione e rendicontazione delle prestazioni e dei servizi, secondo le linee guida predisposte dal Parco, sulle attività svolte nel periodo di riferimento. Si specifica fin d'ora che l'impresa documenta le attività e i servizi prestati anche con immagini video/fotografiche che dovranno essere trasmesse anche al Parco, il quale potrà utilizzarle per fini didattici e divulgativi gratuitamente, citando l'autore delle foto.

I pagamenti delle fatture vengono eseguiti entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle fatture e della documentazione di cui al presente articolo, da parte dell'Ufficio Ragioneria, salvo diversa comunicazione del Parco.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dalla ditta in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto invariabili in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi la ditta carico di ogni rischio.

La Ditta è tenuta ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Ente Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto

#### **Art. 11. - PENALE**

La ditta opera in maniera tale da garantire che i servizi e le attività vengano effettuate secondo i tempi e le modalità previste nel presente capitolato d'oneri.

Nel caso in cui i servizi di cui al presente capitolato, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al presente capitolato e possa causare danni alle strutture o agli animali ospitati all'interno del CRAS ovvero possa causare danni economici o di immagine al Parco, lo stesso Parco si riserva di applicare una penale pari a € 25,00 (euro venticinque) al giorno per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sulla prestazione del servizio rispetto al programma di lavoro o a particolari disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Il Parco, qualora rilevi inosservanze di cui al paragrafo precedente può provvedere a una tempestiva e specifica contestazione scritta affinché la ditta affidataria adotti i necessari provvedimenti.

La ditta deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni al Parco nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Parco da accogliere ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potrà essere applicata alla ditta affidataria la penale di cui al presente articolo.

Il Parco può compensare i crediti derivanti dall'applicazione della penale con quanto dovuto alla ditta affidataria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi la ditta affidataria deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del trimestre in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e il pagamento della penale non esonerano in nessun caso la ditta affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione della penale non preclude il diritto del Parco a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

#### **Art. 12. - RISERVATEZZA**

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta affidataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

La ditta può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta affidataria stessa a gare e appalti.

La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 101/2018 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679(GDPR).

### **Art. 13. - RISOLUZIONE**

In caso di inadempimento della ditta affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti, il Parco, qualora non intenda motivatamente applicare la penale di cui all'art. 11, può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto la convenzione e ritenere definitivamente la cauzione nonché procedere nei confronti della ditta affidataria per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto di gestione può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di affidamento;
- b) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della ditta affidataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta affidataria;
- c) qualora la ditta affidataria perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta la ditta affidataria medesima;
- d) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla ditta affidataria a mezzo PEC.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla ditta affidataria.

L'esecuzione in danno non esime la ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Art. 14. - AUMENTO, DIMINUZIONI E VARIANTI DELLE PRESTAZIONI E DEL CORRISPETTIVO**

La facoltà di aumentare anche con proroga o ridurre le prestazioni oggetto dei servizi del presente capitolato d'oneri, durante la vigenza del contratto, fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'affidamento e comunque nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., può avvenire laddove sussistano le condizioni di convenienza economica e pubblico interesse al rinnovo medesimo e comunque in funzione dell'eventuale mancata conclusione dell'espletamento della nuova procedura di affidamento.

Si stabilisce fin d'ora che l'eventuale affidatario ha l'obbligo ad eseguire il servizio alle condizioni previste nell'eventuale contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni. Qualora, per qualunque ragione, il Parco debba disporre la sospensione o l'interruzione nell'attuazione del programma, ne darà tempestiva comunicazione alla Ditta. Dal momento del ricevimento di tale comunicazione viene altresì sospeso o interrotto il diritto alla liquidazione dell'importo di cui all'art. 10 (Corrispettivo), il quale conserverà solo il diritto al ricevimento di una somma rapportata alle attività effettivamente già svolte. La ripresa delle attività sospese dovrà compensare, in durata (quindi oltre la data di scadenza del contratto), quantità e qualità, le attività sospese.

Le attività di cui all'eventuale contratto possono altresì essere ridotte, in conseguenza di un ridimensionamento dei finanziamenti o in caso d'obbligo per l'entrata in vigore di norme sul contenimento della spesa pubblica. In tal caso la riduzione avviene secondo le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

L'eventuale operatore economico affidatario si obbliga con la stipula del contratto all'eventuale decisione motivata dell'Ente di procedere ad aumentare o ridurre le prestazioni oggetto dei servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 15. - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da

eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno, l'eventuale operatore economico affidatario sarà tenuto a prestare polizza fideiussoria o deposito cauzionale per un importo garantito pari al 10% dell'importo di affidamento ai sensi dell'art.93, comma 7 del D.lgs.50/2016 o pari al 5% in caso di media, piccola o media impresa dimostrato da atto notorio secondo i moduli allegati.

L'impresa potrà, in sede di affidamento, ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.lgs.50/2016, offrire, invece del deposito cauzionale o fidejussione bancaria o polizza, una offerta economicamente migliorativa rispetto a quanto offerto in sede di manifestazione di interesse con contestuale presentazione di preventivo.

#### **Art. 16. - SPESE DI CONTRATTO**

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti il presente affidamento, sono a totale carico della ditta affidataria.

#### **Art. 17. – FORO COMPETENTE**

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata (MC).

#### **Art. 18. – TRACCIABILITA'**

La ditta si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) indica i soggetti delegati ad operare attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- c) è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice identificativo della gara "CIG" ovvero il codice unico di progetto "CUP"), ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora la ditta risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il contraente si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente contratto.

Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

#### **Art. 19. - NORME DI RINVIO**

Per quanto non contemplato dal presente capitolato tecnico d'appalto, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.

#### **Art. 20. - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, si informa che i dati forniti dalla Ditta invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione che per ragioni di servizio sono coinvolti nel procedimento stesso;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Amministrazione sul diritto di accesso;

- titolare del trattamento dei dati è l'Ente Parco.
- il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Parco.